



PROVINCIA DI PERUGIA
CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
(art. 4 c. 5° del decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale n.142/98
Conv.n. 2086 del 21/3/2011)

Tra

La **Provincia di Perugia** con sede in Perugia, c.f. 00443770540 d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato/a dal Dirigente del Servizio – Servizi per l'occupazione e alle imprese – Dott. Riccardo Pompili;

e

Confindustria Perugia, con sede legale in Perugia Via Palermo 80/a – P.I./C.F. 80002470542, rappresentata da Aurelio Forcignanò, nato a Cavallino (Le) il 22/11/1955 c.f. FRCRLA55S22C377W;

e

L'Istituto Tecnico Commerciale Statale "Aldo Capitini – Vittorio Emanuele II" con sede legale in Perugia, Viale Centova, n. 4, Codice Fiscale 94127120544, rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof. Isabella Giovagnoni, nata a Perugia il 26/07/1953, c.f. GVGSL53L66G478K;

Premesso

che al fine di agevolare le scelte professionali dei giovani mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati dall'art.18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi art. 1 comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

che la presente Convenzione dà seguito ed attuazione al Protocollo d'intesa tra Confindustria Perugia e Provincia di Perugia per lo svolgimento di attività formative di tirocini di giovani diplomati presso le imprese associate Confindustria Perugia sottoscritto in data 19 marzo 2007;

Si conviene quanto segue:

Art.1

Ai sensi dell'art.18 della legge 24 giugno 1997 n. 196, Confindustria Perugia si impegna a promuovere presso le aziende associate l'attivazione di progetti di tirocini di formazione ed orientamento su proposta della Provincia di Perugia ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 142/1998.

Obiettivo del periodo di tirocinio è l'applicazione pratica da parte dello studente delle nozioni apprese nei corsi di insegnamento scolastico.

Art.2

L'Istituto tecnico commerciale "A. Capitini - Vittorio Emanuele II" si impegna a comunicare periodicamente a Confindustria Perugia, gli elenchi dei propri diplomati che verranno segnalati alle aziende ad essa associate.

Art.3

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro. Tuttavia – ai fini del rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – il “tirocinante” è equiparato al “lavoratore”, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento sarà strutturata come segue:

- Il progetto di tirocinio, con il relativo percorso didattico, verrà predisposto, dall'Istituto tecnico commerciale “A. Capitini - Vittorio Emanuele II”, da Confindustria Perugia e d'intesa con l'azienda ospitante. L'Istituto tecnico commerciale “A. Capitini - Vittorio Emanuele II” stesso in collaborazione con Confindustria Perugia, inoltre, coordinerà i tutori, verificherà la metodologia didattica più appropriata e provvederà alla supervisione in ordine alle valutazioni finali, circa le attività svolte dai tirocinanti, per il rilascio delle dichiarazioni di competenza.
- L'Istituto tecnico commerciale “A. Capitini - Vittorio Emanuele II” designerà un tutor in veste di responsabile didattico-organizzativo
- La Provincia di Perugia indicherà il proprio referente.
- Il soggetto ospitante indicherà un proprio responsabile aziendale che avrà il compito di indirizzare e seguire ciascun tirocinante per tutto il periodo programmato nonché di collaborare con il l'Istituto tecnico commerciale “A. Capitini - Vittorio Emanuele II” per la redazione delle valutazioni finali.

Per ciascuna richiesta di tirocinio proveniente dalle aziende associate a Confindustria Perugia, in base alla presente Convenzione, verrà predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- la denominazione dell'impresa e del legale rappresentante della stessa;
- i nominativi del tutor e del responsabile aziendale;
- le modalità di accoglienza del tirocinante con specifico riferimento alle azioni, rivolte al tirocinante stesso, di: informazione - formazione - addestramento, previste dalle norme a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- obiettivi, durata e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Art.4

Il tirocinio formativo attuato con il rispetto della normativa in materia (L. 196/97 e D.M. 142/98) avrà una durata massima di 4 mesi, elevabile fino a 6 mesi per profili professionali medio-alti.

Art. 5

Il soggetto ospitante è tenuto al rispetto anche nei confronti del tirocinante degli obblighi previsti dalle norme a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art.6

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art.7

Il soggetto ospitante assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto ospitante) ed al soggetto promotore.

Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione e alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art.8

La presente Convenzione Quadro ha durata di tre anni dalla stipula e sarà rinnovata, alla scadenza, per altri tre anni. La parte che intende recedere da esso deve comunicare la volontà di recesso mediante lettera raccomandata da inviarsi agli altri contraenti entro tre mesi dalla scadenza.

La presente Convenzione Quadro si attua nel rispetto della Legge n. 125/91 sulle pari opportunità tra uomini e donne nel mercato del lavoro.

Perugia, 21 marzo 2011

Firma per Confindustria Perugia: f.to dott Aurelio Forcignanò

Firma per l'Istituto Tecnico Commerciale "A. Capitini - Vittorio Emanuele II" : f.to prof.ssa Isabella Giovagnoni

Firma per la Provincia di Perugia: f.to dott Riccardo Pompili